



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LENER	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FERRO LUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LEPROUX ALESSANDRO

Nella seduta del 20/06/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto il giorno 22/11/13, preceduto da reclami in data 26/06 e 25/07/13, riscontrati negativamente il giorno 2/09/13, la società ricorrente, premesso di aver ricevuto in data 11/03/13 un bonifico di € 10.122,62 su un conto corrente intrattenuto con l'odierno resistente, assume che il relativo importo non le era dovuto e ne chiede la restituzione al disponente, come già inutilmente fatto in data 19/04/13, lamentando che l'intermediario abbia indebitamente incamerato il relativo importo, nonostante il fatto che l'ordinante avesse successivamente confermato che la relativa somma non era di spettanza del beneficiario.

Con le proprie controdeduzioni in data 31/01/14, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che l'importo di € 10.122,62, regolarmente bonificato alla odierna resistente, è stato accreditato sul suo conto con l'effetto di ridurne l'esposizione da € 11.550,00 a € 1.879,15, in esito ad un'operazione ormai da tempo conclusa al momento della successiva contestazione.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

E' infatti incontestato che l'importo di cui si tratta è stato accreditato alla odierna ricorrente, con la conseguenza che questa dovrà, alla stregua delle sue stesse deduzioni, provvedere a rimborsare il disponente, restituendogli quanto da questi erroneamente fattole accreditare, senza che possa in alcun modo configurarsi una qualche responsabilità e/o obbligo dell'intermediario in ordine alla relativa vicenda.

Nessuna contestazione è stata infatti mossa all'operato dell'odierno resistente quanto a modalità di esecuzione del bonifico, correttamente eseguito secondo le disposizioni a suo tempo impartite dall'ordinante, mentre non può evidentemente configurarsi alcuna sua responsabilità patrimoniale quanto ad obbligo di restituzione del relativo importo atteso che l'obbligazione restitutoria, in caso di pagamento di indebito, non può che gravare l'accipiens, nella specie la società odierna ricorrente cui il relativo importo è stato incontestatamente accreditato.

E' appena il caso di aggiungere che non assume alcun contrario rilievo la circostanza che nei rapporti interni tra l'odierna ricorrente e l'intermediario l'accredito dell'importo di cui si tratta abbia ne abbia ridotto significativamente l'esposizione, che ciò, ben lungi dal comportare una qualche responsabilità di quest'ultimo verso l'ordinante, conferma che l'importo bonificato è stato percepito dalla detta società cui compete pertanto, in via esclusiva, il relativo obbligo restitutorio.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE